

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTUCCI, CARRA, MARTINI MARIA ELETTA,
GIRARDIN, CASTELLUCCI, MORO DINO**

Presentata il 28 maggio 1971

Estensione alle imprese di assicurazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, concernente il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Prima dell'ultimo conflitto mondiale, i rapporti di lavoro, per i dipendenti delle agenzie in appalto di imprese di assicurazione, venivano regolati da alcuni contratti provinciali stipulati nel settore del commercio.

Nel 1954 tale categoria conquistò, per la prima volta, un contratto nazionale che però ebbe scarsa applicazione in quanto non si erano costituiti i sindacati provinciali dei lavoratori e le associazioni provinciali degli agenti che avrebbero dovuto stabilire le tabelle di retribuzione provinciale.

Le evasioni a tale contratto collettivo, furono quindi numerosissime nonostante il successivo riconoscimento *erga omnes* dello stesso contratto.

Ripetute trattative svoltesi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per tentare una soluzione del problema, vennero sempre frustrate dal totale disinteresse dell'Associazione nazionale agenti.

Questa, in sintesi, la dolorosa storia di varie migliaia di lavoratori che, mentre contribuiscono in modo determinante all'espansione ed al conseguente potenziamento econo-

mico delle imprese di assicurazione, vengono, alla fine, pagati, sovente, con stipendi che si aggirano tra le 30-50 mila lire mensili.

È sopraggiunta però la legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, che, opportunamente, stabilisce il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, per cui si ritiene non solo possibile, ma, allo stato dei fatti, indispensabile, estenderne l'applicazione anche ai dipendenti (amministrativi e produttori) delle imprese appaltatrici (agenzie, *courties*, agenzie speciali, agenzie di città o subagenzie) affinché abbiano un trattamento economico e normativo uguale a quello dei dipendenti dell'impresa appaltante e cioè della direzione dell'impresa di assicurazione.

Se può essere giustificato il sistema dell'appalto delle agenzie, occorre ovviare ai gravi, lamentati inconvenienti assicurando ai dipendenti dell'appaltatore un trattamento non inferiore a quello spettante ai lavoratori delle imprese.

La fondatezza della presente proposta è dimostrata dal fatto che le maggiori agenzie delle imprese di assicurazioni sono da tempo

gestite direttamente da queste ultime e che, quindi, in tali casi il personale fruisce già dello stesso trattamento economico e normativo.

Pare inutile sottolineare che l'agenzia è parte sostanziale del ciclo produttivo dell'impresa di assicurazione e che i dipendenti della stessa debbono avere lo stesso trattamento sia che la gestione sia diretta che appaltata.

Per quanto sopra, onorevoli colleghi, vogliamo confidare nella sollecita approvazione

da parte vostra dell'unità proposta che si compone di soli due articoli: con il primo vengono estesi gli articoli 3, 4, 6 e 7 della citata legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ai lavoratori dipendenti delle agenzie in appalto delle imprese di assicurazione, sia di Stato che private; con il secondo si considera, oltre al caso degli intermediari che abbiano più rappresentanze, la necessità di tutelare qualche istituto, del resto limitato a poche unità, già acquisito nei contratti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, s'intendono applicati anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni, alle imprese di assicurazione ed alle rappresentanze di imprese di assicurazione estere che appaltano o subappaltano per mezzo di intermediari comunque denominati, opere o servizi in qualsiasi forma, compresa quella raffigurabile nel contratto di agenzia.

Gli intermediari operanti in proprio e privi di contratto di appalto con imprese di assicurazione devono applicare ai lavoratori loro dipendenti il trattamento normativo ed economico più favorevole previsto da una delle imprese di assicurazione per la quale operano.

ART. 2.

Gli intermediari, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, che hanno contemporaneamente la rappresentanza di più imprese di assicurazione, devono applicare per i lavoratori loro dipendenti il trattamento normativo ed economico di quella impresa che ha il miglior trattamento economico per i propri dipendenti, fatte salve le eventuali migliori situazioni previste dai contratti di lavoro in atto all'entrata in vigore della presente legge.